

RIVISTA DI DIRITTO CIVILE

FONDATA E DIRETTA DA
WALTER BIGIAVI E **ALBERTO TRABUCCHI**
(1955-1968) *(1955-1998)*

DIREZIONE

C. MASSIMO BIANCA - FRANCESCO D. BUSNELLI
GIORGIO CIAN - ANTONIO GAMBARO
NATALINO IRTI - GIUSEPPE B. PORTALE
ANDREA PROTO PISANI - PIETRO RESCIGNO
RODOLFO SACCO - PAOLO SPADA
VINCENZO VARANO

E

GUIDO CALABRESI - ERIK JAYME
DENIS MAZEAUD - ÁNGEL ROJO FERNÁNDEZ-RIO

Maggio-Giugno
2020

edicolaprofessionale.com/RDC



Wolters Kluwer

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

RECENSIONI E SEGNALAZIONI

VINCENZO ROPPO, *Il racconto della Legge. Diritto (e rovesci) di una storia che riguarda tutti*, Milano, Baldini&Castoldi, 2019, pp. 534.

1. Recensire un «racconto» per il giurista è uscire dalla *comfort zone*. Perché è un genere che sfugge a quei parametri di controllo che siamo abituati a usare quando valutiamo un'opera scientifica, e costringe ad adottare una prospettiva diversa, più dolce, meno legata a quella durezza che (dovrebbe essere) tipica del giudizio tecnico formulato su un lavoro scientifico.

Roppo vuole raccontarci la Legge – o il Diritto – (la maiuscola, per lui, allude al senso oggettivo da attribuirsi al sostantivo), scrivendone una “storia” dagli albori delle civiltà fino ai tempi odierni; nel *Prologo* l'Autore dichiara che il libro è pensato e scritto per chi non maneggia professionalmente il diritto, ma aspira a «possederne i fondamentali» come «ogni persona di buona cultura – quali che siano il suo percorso educativo, i suoi interessi e ambiti lavorativi – dovrebbe possedere i fondamentali della fisica, dell'economia, della biologia, della storia, della letteratura, dell'arte...» (p. 30). Uno spirito da *Humanistisches Gymnasium*; per la verità, spero che Roppo non si adiri troppo, il diritto è sempre stato confinato nel mondo di un sapere molto professionale (insieme alla medicina, ad esempio), da affidare a “esperti”, un tempo (anche) molto acculturati; peraltro non si è sempre pensato che il diritto sia parte essenziale di quel bagaglio di conoscenze minime che ogni buon cittadino dovrebbe sempre possedere su ogni disciplina rilevante per la vita civile. Anzi, la storia sembra dire il contrario: nella riforma Gentile del 1923 il diritto è del tutto assente dall'organizzazione didattica del Liceo classico, pensato come scuola di preparazione delle future classi dirigenti; proprio perché considerato materia necessaria, nell'istruzione secondaria superiore, solo per “tecnici”, lasciando agli studenti liceali la scelta di approfondire il diritto negli studi universitari, acquisita quella cultura umanistica di base con la quale affrontare ogni possibile fatica intellettuale.

L'auspicio di Roppo però è seriamente condivisibile, specie in una società, come quella moderna, in cui la velocità sembra frantumare la

necessaria lentezza dell'approfondimento. Forse conoscere i «fondamentali» del diritto vale più per alcuni settori (costituzionale, internazionale, europeo) piuttosto che per altri, legati a un tasso di tecnicismo più elevato. Ma tant'è: se il *Racconto della Legge* può servire a far capire a tutti l'utilità del diritto per la convivenza civile, ben venga questa nuova fatica di Roppo, ben riuscita, come altre che, nel corso della sua feconda vita di studioso, lo hanno visto impegnato in operazioni non troppo dissimili.

L'idea ispiratrice del *Racconto della legge*, dunque, è buona e sa di antico, specie per il civilista: rendere conoscibili i meccanismi di funzionamento della «macchina» del diritto è qualcosa di molto liberale, che riprende quegli ideali di semplificazione che sono alla base dell'idea di Codice, così importante per la storia del diritto occidentale.

D'altra parte, Roppo ama, da sempre, esprimere in parole chiare e comprensibili fenomeni (quelli, appunto, oggetto della scienza giuridica) il cui studio era, e purtroppo ancora è, affidato a un linguaggio per iniziati, volutamente oscuro e difficile. In quante monografie continua ad avvertirsi quel deprecabile amore per l'occulto che accompagna gli scritti di molti di noi, oggi come ieri e l'altro ieri. L'effetto è scontato: aumentare l'isolamento del diritto dalle altre scienze sociali, indebolendone la capacità di influire sulla società, di condizionarne, legittimamente, gli orientamenti. Eppure si continua, perché è più facile, per chi ha poco da dire, trincerarsi dietro, mi si perdonerà la citazione sanremese, «fiumi di parole», spesso rivelatrici di un pensiero inesistente.

Roppo no, non è mai stato di quella genia e *Il racconto* non è che l'ultima conferma; questo libro non sorprende chi conosce la bibliografia dell'Autore, essendo una tappa ulteriore di un lungo cammino iniziato, almeno, nel 1977, quando l'allora trentenne (!) «Enzo» Roppo, scrisse per *il Mulino* un'opera stilisticamente (quasi) rivoluzionaria (*Il contratto*, Bologna 1977), il cui senso, allora per il solo contratto, era analogo a quello che, quarantadue anni dopo, ha ispirato *Il racconto della Legge* per l'intero fenomeno giuridico: rendere comprensibile ai lettori (allora soprattutto gli studenti; oggi tutti) un fenomeno complesso senza costringerli a risolvere enigmi, decrittare segnali di fumo, fino a indurli, inevitabilmente, a rinunciare ... alla lettura. Alla fine degli anni settanta, quell'operazione di politica culturale (non a caso maturata con l'appoggio di un editore coraggioso e progressista) fu guardata con sospetto da alcuni esponenti del mondo antico, poi smentiti non solo dal successo di quel testo nel mondo universitario, ma anche dal suo importante *impact factor* in termini di citazioni nei lavori scientifici sul contratto.

Un disegno culturale proseguito con manuali di diritto privato di grande successo, amati da studenti e studiosi proprio per la loro esemplare chiarezza e per l'analitica organizzazione della materia.

2. Dico subito: questo libro si divora, fluisce musicalmente, senza ostacoli, senza difficoltà, nonostante le 534 (cinquecentotrentaquattro) pagine.

Nel *Racconto della Legge* c'è tutto quel che ci deve essere, basta scorrerne velocemente l'indice; il libro potrebbe essere diviso in tre parti: una prima dedicata a diritto e valori; una seconda alla macchina, al suo funzionamento, ad alcune categorie fondamentali (che Roppo chiama «figure» del diritto); una terza ai rapporti con altri settori del sapere.

Qualche spunto (davvero sporadico) sui contenuti, seguendo l'ordine dei Capitoli:

i. Diritto, religione, morale (Capitolo II): nel coglierne le interazioni, Roppo, riferendosi a Schmitt, evoca la formula «stato di eccezione», in una posizione timidamente critica di chi, da destra e da sinistra, ha rispolverato le teorie schmittiane. Purtroppo ciò che è accaduto dopo l'uscita del libro avrebbe certamente meritato un apposito paragrafo proprio sullo «stato di eccezione» e sul conseguente rapporto tra il diritto e la realtà in divenire. Quel che sta accadendo con l'emergenza COVID-19 è sotto gli occhi di tutti: quando è a rischio la vita degli individui o della stessa collettività umana, i tempi e i procedimenti del diritto (e dei diritti) rischiano di entrare in crisi. E cedono alle esigenze dell'emergenza, senza che nessuno se ne lamenti. Nasce un «diritto dell'emergenza» totalmente nuovo, fuori dalle Costituzioni e dai codici; un diritto dello «stato di eccezione» che diventa, esso stesso, il fondamento del convivere civile fino a che l'emergenza non è finita. Una prospettiva che apre nuovi scenari, tutti da sviluppare e che sembra gettare ombre sul «racconto» della legge;

ii. diritto/economia; nel saggiarne il reciproco «intrufolarsi», Roppo non prende una posizione netta sul problema del dominio dell'economia sul diritto o del diritto sull'economia. Accetta l'idea di un diritto «inclinato alle cose economiche», come frutto di una «visione realistica e non illusoria di ciò che il Diritto ragionevolmente può fare per sistemare gli interessi umani» (p. 126). Probabilmente ha ragione, ma il punto, almeno nell'epoca pre-emergenziale, era ed è capire fino a che punto il metodo del giurista possa, anche nell'analisi di fenomeni che sono anche economici, essere «contaminato» dai metodi e dagli approcci economici: una lotta per l'autonomia del diritto, alla quale Roppo, anche per inclinazioni caratteriale, non mi pare voglia associarsi;

iii. la macchina del diritto; nei Capitoli IV e V, l'Autore recupera la sua matrice di istituzionalista, fornendo al lettore i contorni delle categorie che servono a descrivere il funzionamento del diritto. Sul rapporto tra tempo e diritto, inevitabile soffermarsi sulla prescrizione nel diritto penale: con molto pragmatismo, Roppo riconosce che la prescrizione segna un fallimento del diritto, «ma se un fallimento si verifica, meglio riconoscerlo e prenderne atto» (p. 187). Sull'interpretazione, l'Autore prova a spiegare al lettore non professionista (del diritto) che il testo della legge non esaurisce il suo significato e che questo garantisce ciò che egli chiama, con un'espressione inedita certamente efficace, l'esigenza di «movimento» del diritto, che, poi, nasce dalla sua (se si può dire) arretratezza rispetto al mutare della realtà sociale, economica che il diritto aspira a regolare. Realtà veloce; diritto (scritto) lento e difficile da cambiare; interpretazione come valvola di adeguamento rapida ed efficace: da qui a riconoscere che la giurisprudenza è fonte del diritto il passo è breve, anche se, naturalmente, molto problematico;

iv. diritto e Stato (Capitolo VI); accanto a molte considerazioni storiche sul rapporto tra Stato e creazione del diritto, il libro qui scivola sull'attualità politica, registrando quel ritorno alla sovranità nazionale che si manifesta in una crisi dell'UE e delle sue strutture. Anche qui, forse, se il libro fosse uscito qualche mese dopo, in pieno 2020, Roppo avrebbe dovuto riconsiderare alcune opinioni: di fronte a un'emergenza globale imputabile a fenomeni naturali o, comunque, non umani, sembra che in qualche misura la prospettiva globale possa (e non debba) rafforzarsi. E anche qui le prospettive che si aprono, per il diritto, possono nuovamente mutare, se non segnare, come sempre dopo eventi così traumatici ed epocali, l'inizio di una nuova era;

v. pubblico/privato (Capitolo VII); alla «grande dicotomia» Roppo continua a essere affezionato e, scrive, «interconnessione non significa indistinzione: il discrimine tra Diritto privato e Diritto pubblico conserva senso, e non merita di andare in soffitta». E non si può che essere d'accordo con lui, perché, almeno nella stagione pre-emergenza, l'autonomia privata si è impadronita di nuovi campi d'azione; come la dialettica pubblico/privato si articolerà nei prossimi tempi è ancora difficile prevederlo, ma certo su di essa lo «stato di eccezione» non potrà non avere un'influenza determinante (a favore, s'intende, del diritto pubblico);

vi. le «figure» del diritto (Capitoli VIII, IX, X); Roppo usa questo termine, motivando così: «Nessuna parola riesce, meglio di «figura», a esprimere questo mix tra realtà e finzione» (p. 325). Ecco allora il racconto che può svolgersi «anche mettendo in scena una serie di figure del diritto»

(p. 326); che, poi, «sono sistemi concettuali, costruiti dalla scienza giuridica per ordinare quelle norme e la sottostante realtà sociale» (p. 326).

Certo, è una prospettiva interessante e nuova; certo è anche vero che, oggi, le «figure» del diritto vivono una grossa crisi, proprio per lo scollamento con la realtà sottostante (diritto dei contratti e diritto di famiglia sono campi in cui si può sperimentare questo dato in modo evidente). La questione ha a che fare con la «lentezza» del diritto, rapportata a una società il cui tasso di mutamento è (o era?) velocissimo; le «figure» rischiano così di perdere consistenza, diventando quasi diàfane; è un problema, ancora, di «comunicazione» del discorso giuridico che, però, ha anche a che fare con l'effettività del diritto. Da grande istituzionalista ne esamina alcune: diritto soggettivo, soggetto, bene, obbligazione, contratto, responsabilità, processo; sui temi politico-processuali, mi piace qui sottolineare una presa di posizione dell'Autore abbastanza netta. Egli si esprime decisamente per la libera criticabilità delle decisioni giudiziali, ritenendo «inconcepibile» che atti così importanti per la società «siano sottratti al dibattito pubblico più libero e aperto, nutrito di commenti e vivaddio anche di critiche» (p. 462); un'osservazione ineccepibile, cui vorrei aggiungere solo una postilla: le strumentalizzazioni delle decisioni dei giudici (o dei pubblici ministeri), quasi sempre di provenienza politica, sono uno dei mali dell'Italia moderna e del suo troppo alto tasso di partigianeria (che, talvolta, si ha l'impressione contagi la stessa magistratura); su questo, c'è molto lavoro da fare, anche da parte degli accademici;

vii. diritto e dintorni (Capitoli XI, XII); il lettore curioso qui può trovare molte chicche, beneficiando dell'interesse dell'Autore per la letteratura e l'arte (però l'Elisir d'amore non è un «volgare vinaccio» (p. 492), ma un sopraffino *Bordeaux*, come Dulcamara dichiara: «E il sapore?... Egli è eccellente... È bordò, non elisir»).

Nell'*Epilogo* un'amara constatazione di inadeguatezza dei programmi dei corsi di laurea in giurisprudenza del tutto condivisibile: un nuovo inizio è possibile, perché il diritto è insopprimibile, perfino quando opera in condizioni precarie o emergenziali. Fino a quando continueremo a insegnare come se ci trovassimo ancora negli anni cinquanta del XX secolo? Qui sì che occorre una dolce rivoluzione, prima che sia troppo tardi.

3. Per chiudere. Roppo ha commesso due errori: a) non è vero che *Il racconto della Legge* è destinato a chi non lavora col (e nel) diritto; per i suoi contenuti, per le opinioni espresse dal suo Autore (che è uno tra i più autorevoli civilisti italiani) è un libro che entrerà nel dibattito anche scientifico, com'è giusto che sia; b) non è vero che quest'opera non si presti a

un uso didattico: *Il racconto della Legge* è lo strumento ideale per avvicinare al diritto i giovanissimi o per guidare allo studio chi ha appena iniziato gli studi giuridici, perché, come direbbe un millennial, è un *groovy book*, e rende il diritto più «simpatico» e senz'altro meno arido. Ma il recensore, mosso dall'affetto dell'allievo, può senz'altro perdonarlo. [ALBERTO MARIA BENEDETTI]